

compensando tra le parti metà delle spese giudiziali e ponendo la residua quota a carico dell'Ente liquidandola in Euro 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., separatamente liquidate. Proposto dall'Autorità Portuale di Messina Appello, mandato affidato per continuità della difesa all'Avv. Olivo.

#### **LUBRANO MARTA CONTRO A.P.**

Sinistro del 2007 avvenuto nel porto di Milazzo. Causa avente ad oggetto il risarcimento del danno. Giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Messina. Atto notificato il 30.03.2009..

#### **ITALIA Impresa Portuale Soc. Coop. a r.l. – Messina in proprio e n.q. di capogruppo ATI Italia – Poliservizi. Contratti servizio idrico alle navi ormeggiate nel Porto di Messina.**

Come da nota U.L. prot. A.P. del 4.7.07 n° 6846:

dare Italia: Euro 220.287,36;

dare ATI : Euro 100.382,02


Totale: euro 320.669,38 per soli consumi idrici – oltre quota servizio di pertinenza A.P.

L'Italia S.C.ar.l. ha proceduto a versamenti in acconto, disposti il 31.07.2007, di euro 9.804,80 riguardante il consumo idrico dell'anno 2005 di competenza AMAM, di euro 10.732,20 relativo al consumo idrico dell'anno 2006 di competenza AMAM e quello di euro 5.978,87 di competenza della Autorità Portuale per il 2006.

Intimata la risoluzione del contratto con nota A.P. n° 9214 del 7.9.07.

In data 19.12.07, prot. A.P. n. 13835, si è dato mandato all'Avvocatura Distrettuale di Messina di valutare l'opportunità di procedere al recupero forzoso delle somme dovute e debende. Con nota del 7.3.08, A.P. n. 2282, si è dato mandato all'Avvocatura dello Stato per il recupero coattivo del credito. E' stato emesso D.I. n. 1158/08 in favore dell'Ente per l'importo vantato ma è stata promossa dalla debitrice Società ricorso per opposizione al D.I. Intervenuta sentenza favorevole n. 1133/11 depositata il 21.6.12, non notificata, appellata il 20.09.12.

Si è scritto con nota del 1.06.09 alla Ras per l'escussione della somma di 25.000,00 euro indicata in polizza fideiussoria. La Allianz Spa (nuova denominazione della Ras) in data 15.07.09 ha chiesto ulteriore documentazione che è stata trasmessa con nota del 23.07.09 prot. n. 7293. Sollecitata la



Allianz con nota del 2.09.09 prot. A.P. n. 8347. La Compagnia ha comunicato nel mese di gennaio 2010 l'avvenuto versamento della somma indicata in polizza.

Si è appreso nel mese di gennaio 2011 che la Società Cooperativa è in liquidazione.

L'Ente si è insinuato nel passivo e da nota prot. A.P. n. 2503 del 27.03.12 si è appreso dal Commissario Liquidatore che è stato ammesso al passivo come creditore chirografario.

La controversia trae origine dai contratti di appalto, stipulati rispettivamente in data 03.04.2001 e 26.07.2005, con i quali la scrivente Autorità affidava, in esito a conforme procedura ad evidenza pubblica, dapprima alla sola Cooperativa Italia e, quindi, ad un'a.t.i. (costituita dalla stessa società Italia – capogruppo e mandataria – e dalla Poliservizi s.r.l. – mandante) il servizio di fornitura di acqua potabile alle navi ormeggiate nel porto di Messina.

Il suddetto decreto ingiuntivo n. 1158/08 era stato emesso, su iniziativa di codesta Avvocatura in favore della Scrivente, in conseguenza dell'inadempimento, da parte della società Italia, dell'obbligo di corrispondere alla scrivente Autorità il prezzo dell'acqua da essa fornita secondo le correlate fatture emesse da parte dell'A.M.A.M.


All'esito del giudizio instaurato avverso al provvedimento monitorio, il giudice di merito ha accolto, *in parte qua*, l'opposizione proposta e, per l'effetto, riducendo l'ammontare complessivo della somma dovuta, ha condannato, con sentenza n. 1133/2011 Reg. Sent., la società Italia, n.q. di mandataria dell'a.t.i. titolare del contratto sottoscritto in data 26.07.2005, al pagamento dell'importo pari a euro 126.609,02.

La Poliservizi s.r.l., responsabile in solido del pagamento della somma sopraindicata con la società Italia, (quest'ultima, nel frattempo, sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa), ha successivamente proposto ricorso ex art. 287 c.p.c. per la correzione di un presunto errore materiale concernente, in particolare, la determinazione del *quantum* dovuto.

Più nel dettaglio, all'interno del ricorso per decreto ingiuntivo, con riferimento, in particolare all'anno 2005, fattura n. 07A0188691, si chiedeva la corresponsione di una somma pari a 52.453,97 da imputarsi, però, per un ammontare corrispondente al 50% del dovuto, (euro 26.226,98), alla società Italia in proprio e, per il restante importo, alla stessa società Italia n.q. di capogruppo mandataria dell'A.T.I. Italia – Poliservizi.

Così, con riferimento al contratto d'appalto stipulato in data 26.07.2005 (ed in relazione all'intero ammontare delle somme dovute a titolo di pagamento in favore della scrivente Autorità del prezzo dell'acqua fornita), la società Poliservizi ha sostenuto che erroneamente il giudice dell'opposizione avrebbe condannato la società Italia n.q. di mandataria per un l'ammontare pari a euro 126.609,02, in luogo della somma pari a euro 100.382,02, in conseguenza della mancata decurtazione, per l'anno 2005, dell'importo corrispondente al 50% del totale dovuto ed imputabile esclusivamente, in proprio, alla società Italia.

Per tale motivo, la Poliservizi s.r.l. ha proposto ricorso ex art. 287 c.p.c. volto a correggere un asserito errore materiale nella determinazione delle somme dovute in favore della scrivente Autorità per il periodo compreso tra il 2005 ed il 2008.



Con nota assunta al prot. AP n. 6139 del 10.08.2012 la Poliservizi ha quindi avanzato proposta transattiva intesa ad offrire il versamento di euro 40.000 a saldo e stralcio di ogni pretesa, che, con propria nota prot. AP 6244 del 17.08.2012, quest'Autorità ha trasmesso a codesta Avvocatura per le indicazioni di competenza. Con nota del 26.11.12, assunta al prot. A.P. n. 8868, il Distrettuale ufficio ha ritenuto non accoglibile la proposta transattiva formulata da controparte evidenziando che il credito spettante alla Amministrazione è di euro 73.010,86.

**COMUNE DI MESSINA contro RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI ED ALTRI, RIUNITA CON MINISTERO FINANZE CONTRO VARI.**

Oggetto: Titolarità demaniale della zona falcata del porto di Messina. In trattazione presso la Sezione Stralcio del Tribunale di Messina. Valore indeterminabile. (annoso contenzioso). Con atto depositato in data 5.5.2010, **l'Ente Autonomo Portuale di Messina si è costituito** nei giudizi riuniti n. 661/66 R.G. (CT 100080/1966/GR) tra Comune di Messina contro Min. Finanze (oggi Ag. Demanio), Rodriquez Cantieri Navali ed altri tra i quali oggi A.P. Messina, avente ad oggetto la titolarità della zona falcata del porto di Messina (udienza 25.11.2010). L'A.P. ha controdedotto mezzo prot. AP n. 5683 del 6.7.2010.

**D.A.M.E.N Srl contro AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA ED ALTRI.**

Giudizio innanzi al Tribunale di Messina, instaurato nel mese di ottobre 2008, avente ad oggetto la Delibera presidenziale di risoluzione del contratto di appalto n. 73 ed il risarcimento del danno. Difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina. Si è costituito in giudizio il Curatore fallimentare della Damen stante l'avvenuta dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale di Siracusa, giusta sentenza n. 28/10. L'Avvocatura di Catania, alla quale sono state trasmessi gli atti del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Messina al fine di consentire l'insinuazione al passivo ha dato mandato per la rappresentanza in giudizio dell'Ente all'Avvocato Fabio Pelleriti. L'Autorità Portuale di Messina non è stata ammessa al passivo fallimentare ed ha proposto giudizio di opposizione allo stato passivo. (vedasi nota prot. A.P. n. 6081 del 8.8.12).



### **IMPRESA PORTUALE “G. GARIBALDI” DI MILAZZO contro AUTORITA’PORTUALE DI MESSINA.**

1) Oggetto: riconoscimento giudiziale dell’obbligo di cedere a titolo oneroso all’impresa attrice le grues ubicate in Milazzo, di proprietà dell’Autorità convenuta. Tribunale di Messina, N.R.G. 349/99. Sentenza di primo grado favorevole per l’Amministrazione. Impugnata dall’Impresa Portuale Garibaldi in appello (Corte d’Appello di Messina).

Con nota prot. A.P. n. 4909 del 18.05.09 si è chiesto notizie all’Avvocatura Distrettuale sullo stato del giudizio ribadendo le pretese erariali dell’Ente e chiedendo il recupero coattivo del credito attesa la rilevante entità di esso (158.806,55). Si è inviata al Distrettuale Ufficio altra nota in data 1.09.09, prot. a.p. n. 8319, invitandolo al recupero forzoso della somma aggiornata di euro 190.567,86 ponendo in essere ogni mezzo consentito dalla Legge nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di adire le procedure concorsuali nei confronti della Società debitrice. **Trasferita la proprietà delle grues all’Impresa Portuale Garibaldi che ha versato il pagamento delle emesse fatture. Informata del trasferimento di proprietà e del pagamento l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina nel mese di settembre 2011.**

2) Ricorso al Tar Sicilia Sezione Staccata di Catania (con istanza di sospensione) proposto da Impresa Portuale G. Garibaldi” Srl c/ Autorità Portuale di Messina, notificato il 21.05.2011. Oggetto: annullamento autorizzazione all’autoproduzione alla Green Fleet del 11.04.011. Sospensiva respinta dal Tar Catania con Ordinanza n. 1235/11.

3) Ricorso al Tar Sicilia Sezione Staccata di Catania (con istanza di sospensione) proposto da Impresa Portuale G. Garibaldi” Srl c/ Autorità Portuale di Messina, notificato nel mese di giugno 2011. Oggetto: annullamento autorizzazione all’autoproduzione alla NGI. Sospensiva respinta dal Tar Catania con Ordinanza n. 1240/11

4) Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Messina proposto Impresa Portuale G. Garibaldi” Srl c/ Autorità Portuale di Messina, notificato nel mese di giugno 2012.

Oggetto: accertamento responsabilità A.P. per dragaggio nel porto di Milazzo e risarcimento danni.



**IMPRESA PORTUALE “G. GARIBALDI” DI MILAZZO contro N.G.I. SPA, CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA.**

Oggetto: annullamento autorizzazione n. 713 del 2005 per lo svolgimento di operazioni portuali in autoproduzione nel porto di Milazzo. Ricorso al T.A.R. Catania notificato il 22.12.05. L’Avvocatura ha comunicato nel mese di ottobre 2007 che il ricorso (N.R.G. 3569/05) è pendente e non risulta fissata alcuna udienza di merito, né reso alcun provvedimento; valore indeterminabile.

**TERMINAL TREMESTIERI S.R.L. contro MINISTERO DEI TRASPORTI E AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA.(innanzi Tar Catania).**

Oggetto: Estensione - circoscrizione - territoriale. D.M. 23.10.06. Ricorso innanzi al Tar Catania notificato il 15.01.07. Ricorso dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza n. 260/2011.

**TERMINAL TREMESTIERI S.R.L. contro AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA + altri. (innanzi Tar Catania).**


Oggetto: bando di gara affidamento in concessione di area e beni demaniali marittimi approdo Tremestieri/misure per condurre gestione commerciale servizio di cabotaggio marittimo - metodologia - revoca provvedimento concessorio - richiesta risarcimento danni. NRG . 704/09. Riunito con il giudizio RG.199/2007 in data 16.03.2010. Ricorso dichiarato improcedibile con sentenza n. 80/2011.

**TERMINAL TREMESTIERI S.R.L. contro AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA.**

Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Messina. Terminal Tremestieri Srl c/Autorità Portuale di Messina. Una udienza si è celebrata il 7.11.2011. Oggetto : calcolo canoni demaniali. Inviata nel corso del 2012 documentazione all’Avvocatura da parte dell’Area Demanio.

**AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA contro Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali, Soprintendenza per i Beni Culturali e nei confronti di Palumbo S.p.A.**

Giudizio proposto dall’ Autorità Portuale di Messina avente per oggetto l’annullamento della nota n 5254 della Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina con cui è stato espresso il diniego autorizzativo al progetto di adeguamento



funzionale presentato dalla Palumbo S.p.A., nonché alla relativa concessione. N.R.G. 3136/08. Con ordinanza n. 1807/08 il TAR Catania ha sospeso l'efficacia della nota accogliendo la domanda cautelare proposta nel ricorso introduttivo del giudizio. Ordinanza impugnata innanzi al C.G.A.R.S. che ha rigettato il ricorso in appello avverso l'Ordinanza medesima. Difesa affidata, stante l'incompatibilità attestata dall'Avvocatura Distrettuale, all'Avv. Alberto Stagno D'Alcontres. Giudizio ancora pendente innanzi al T.A.R.

#### **NAVALTEAM contro A.P. di Messina.**

Ricorso al Tar Sicilia – Sezione staccata Catania (NRG 2017/12) proposto dalla Navalteam per l'annullamento ingiunzione di sgombero n. 13 e l'accertamento della ricorrente ad ottenere rinnovo concessione demaniale.

Data di notifica: 8.8.12. Sospensiva accolta nel mese di settembre 2012 con ordinanza.

#### **CRGT contro A.P. di Messina.**

- 1) Ricorso al TAR Sicilia – Sezione staccata Catania (NRG. 1655/09) proposto da: C.R.G.T. Srl / Autorità Portuale di Messina + 2. Annullamento, previa sospensiva della Delibera n.40 del 21.4.2009 di aggiudicazione definitiva (Servizio di pulizia banchine, piazzali e moli), di tutti i verbali della Commissione di gara e in particolare di quello del 4.7.08. Con Ordinanza n. 1277/09 il TAR Catania ha rigettato l'istanza cautelare. Giudizio pendente, chieste notizie all'Avvocatura che con nota assunta al prot.A.P. n. 6487 del 31.08.12 ha dichiarato che il giudizio è pendente e non risulta fissata alcuna udienza di merito.
- 2) Ricorso al TAR Sicilia – Sezione staccata Catania (NRG. 2091/09) proposto da: C.R.G.T. Srl / Autorità Portuale di Messina. Annullamento, previa sospensiva del bando di gara del 25.05.09 (Servizio per la gestione dei rifiuti e dei residui a bordo delle navi), del disciplinare e di ogni altro atto connesso, collegato o consequenziale.  
Intervenuta decreto cautelare n. 1246/09 che ha rigettato la domanda cautelare. Giudizio pendente, chieste notizie all'Avvocatura con nota del 10.08.12, assunta al prot. A.p. n. 6143.




- 3) Ricorso al TAR Sicilia – Sezione staccata Catania proposto da: C.R.G.T. Srl / Autorità Portuale di Messina. Annullamento, previa sospensiva del bando di gara (Servizio per la gestione dei rifiuti e dei residui a bordo del galleggiante Terminal/Passeggeri e delle navi), del disciplinare e di ogni altro atto connesso, collegato o consequenziale. Data di notifica: 26.03.12. Sospensiva accolta con Ordinanza n. 497/12 ritenuta non da impugnare dall'Avvocatura di Palermo come da nota prot. A.P. n. 5019 del 25.06.12.

**Ditta Pizzo Pippo (collegato al suddetto ricorso n.2)**

Ricorso al Tar Lazio presentato dalla Ditta Pizzo Pippo, notificato il 24.07.2010, per la revoca della delibera n. 41 del 16.06.2010 di revoca in autotutela del procedimento di gara per l'affidamento in concessione del servizio per la gestione dei rifiuti prodotti a bordo del galleggiante Terminal/Passeggeri e delle navi, comprese le navi militari, che fanno scalo nella circoscrizione territoriale dell'A.P. di Messina e Milazzo. Richiesta di sospensione e di risarcimento dei danni. Sospensiva repinta con ordinanza n. 4209/2010 “ritenendo che il pericolo di danno rappresentato non presenti i caratteri dell'attualità e gravità”. Giudizio pendente, invitata l'Avvocatura Generale dello Stato a richiedere al Giudice la pronuncia nel merito con nota prot. A.P. n. 6141 del 10.08.12.


**MONDIALPOL SECURITY C/ AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**

- 1) Ricorso al Tar Sicilia – Sez. staccata di Catania con istanza di sospensione, notificato in data 9.7.09, ed avente ad oggetto la delibera di aggiudicazione definitiva in favore della KSM Spa dell'appalto triennale del servizio di presidio della centrale di comando e di controllo delle aree e dei varchi di accesso del porto di Milazzo, sospensiva respinta con ordinanza n. 1397/09.
- 2) Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, notificato nel mese di marzo 2009, avente ad oggetto il bando di gara per l'affidamento del servizio di presidio della centrale di comando e di controllo delle aree e dei varchi di accesso del porto di Milazzo. Dichiarato inammissibile con decreto presidenziale n. 1879 del 3.10.12.




RAGIONE SOCIALE	Concessione: C - Concessione scaduta: S - Autorizzazione temporanea: T - Occupazione abusiva: A	Esercizi di provenienza	Importo (in euro)	Status procedura riscossione e di recupero Area	Contenziosi e note
SMEB Cantieri Navali S.p.A.	S - A	2004, 2005	872.169,15	L'A.P. è insinuata nel passivo fallimentare x 559.017,48 euro,, ammessa come chirografaria. Con nota del 30.09.08 è stato chiesto al Curatore fallimentare di versare all'Ente le somme maturate e dovute dopo la data di dichiarazione del fallimento (circa 300.000 euro). Su indicazione dell' Avvocatura, è stata poi richiesta al curatore la suddetta differenza in prededuzione, con nota del 18.02.2009 n. 1844, sollecitata in data 16/7/09. Su indicazione dell'Avvocatura dello Stato si è chiesto alla Curatela con nota prot. A.P. n. 504 del 21.01.11, inviata per conoscenza pure all'Avvocatura, sia il pagamento del credito prededucibile che le determinazioni che la stessa Curatela intende assumere per la definizione del contesto.	In data 20.10.09 con nota prot. A.P. n. 9719 è stato risollecitato al Curatore la corresponsione in prededuzione, dando mandato contestualmente all'Avvocatura di procedere nei confronti della Curatela in caso di mancato riscontro. Con successiva nota del 24.11.2009 si è precisato, al Distrettuale Ufficio e alla Curatela l'effettivo totale della somma dovuta da versare in prededuzione ossia 872.169,15 (totale aggiornato) meno il credito annotato al passivo fallimentare (559.017,48 euro). <b>Presentata istanza di ammissione al passivo nel mese di novembre 2012 per il recupero delle spese per lavori di bonifica effettuati nell'area lotto A Smeb (oltre 100.000 euro)</b>
Cannistrà Angela	A	dal 2003 al 2007	2.862,47	Area sgomberata.	Inviata in data 14/4/09 la nota prot. A.P. n. 3741 contenenti dati richiesti dall'Avvocatura e finalizzati al recupero del credito. Il Distrettuale ufficio con nota prot. A.P. n. 607 del 26.01.2010 ha comunicato che è stato proposto giudizio civile nei confronti della debitrice. Si è proceduto a formulare nelle more richiesta di escussione polizza fideiussoria. Essendo pendente il giudizio la Milano Assicurazioni con nota prot. A.P. n. 4371 ha risposto che sarebbe opportuno aspettare la decisione del giudice.
SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.	S - A	2005	157.655,88	Società Fallita	Si rinvia alla parte dedicata a questa voce
Eurobunker S.p.A.	S - A	2001, 2002, 2005, 2006	1.061.380		Si rinvia alla parte dedicata a questa voce
Ente Autonomo Portuale Messina	A	dal 1995 al 2005	Al 12.10.2009 il credito totale dal 1995 al 2009 ammonta ad euro <u>1.561.099,62</u> .	Area occupata.  In data 20.10.2009, con nota n. 9711 si è chiesto alla Presidenza della Regione Siciliana di notificare l'Autorità Portuale di Messina in merito allo scioglimento dell'Ente Autonomo Portuale di Messina. Con nota del 29.10.2009	Con nota del 24.07.09 prot. A.P. n. 7346, l'Avvocatura di Messina ha comunicato che non ha ancora intrapreso l'azione giudiziale nei confronti dell'Ente Autonomo Portuale. Con nota del 31.08.09






				<p>prot. A.P. n. 10068 la Presidenza della Regione Siciliana ha comunicato che risulta già avviato l'iter di scioglimento dell'Ente debitore. La corrispondenza concernente lo scioglimento dell'Ente è stata debitamente trasmessa con nota del 30.10.09 all'Avvocatura Distrettuale, al fine dell'attuazione di quanto già richiesto con la nota del 31.08.09 n. 8212. Chieste ulteriori notizie alla Presidenza della Regione con nota prot. A.P. n.484 del 20.01.2010. <b><u>Scioglimento dell'Ente Autonomo Portuale di Messina poi non avvenuto.</u></b> Con sentenza n. 91/10, il C.G.A. ha ribaltato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito alla titolarità delle aree.</p> <p>Presentato ricorso per revocazione. <b><u>Con sentenza n. 195/11 il C.G.A. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.</u></b></p> <p><b><u>Innanzi al Tribunale Civile di Messina pende dal 2010 giudizio proposto dall'EAP di Messina avverso l'A.P. di Messina avente ad oggetto al titolarità delle aree. L'A.P. è difeso all'Avvocatura (CT 2427/10). Nel mese dicembre 2011 risulta in fase di CTU.</u></b></p>	<p>prot. A.P. n. 8212 si è chiesto all'Avvocatura di procedere, con la massima urgenza, al recupero del credito maturato e maturando, oltre danni spese ed interessi, rivalutazione monetaria ed onorari di causa, anche avvalendosi di qualsiasi strumento straordinario previsto dalla Legge tra quelli più celeri a tutela del creditore, nonché ogni eventuale procedura intesa alla garanzia e conservazione del credito, non esclusa ogni eventuale esiziale iniziativa in ordine alla sopravvivenza giuridica dell'Ente.</p>
Ente Autonomo Fiera di Messina	A	dal 1995	<p>693.023,91+ 3117,83 per Fiera Internazionale anno 2008</p>	<p>La Delibera Presidenziale n. 84 del 14.7.09 approva il piano decennale di rientro debiti pregressi, con interessi legali, riferito al periodo 1997-2008, con polizza fideiussoria a garanzia, per Euro 877.307,42 di pregresso, previo pagamento di Euro 167.022,00 per uffici e manifestazioni varie, con successiva revoca dell'ingiunzione di sgombero n. 9 del 2008</p> <p><b><u>Si è appreso dagli organi di stampa nel mese di dicembre 2012 dello scioglimento dell'Ente Fiera. Chieste, con nota prot. A.P. n. 8815 del 22.11.12, notizie alla Regione Siciliana alla quale si è chiesto,essendo tenuta in proprio o in solido, di versare all'Autorità Portuale di Messina quanto non pagato dall'Ente Fiera</u></b></p>	<p>La Delibera Presidenziale n. 89 del 27.7.09 ha disposto la revoca dell'Ingiunzione n. 9 del 18.08.08 privandola di effetti.</p> <p>Incamerata polizza fideiussoria ed approvato piano di rientro.</p>



Sindoni Antonino	A	2002, 2005, 2006	63.290,50	<p>Con nota prot. A.P. n. 7817 del 22.07.08, l'Ufficio Legale ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale di procedere al recupero coattivo, trasmettendo idonea documentazione. Con nota del 18.12.08, prot. A.P. n. 12452, l'Ufficio Legale ha chiesto alla stessa Avvocatura notizie in merito all'avvio della procedura di recupero forzoso del credito, nonché ha sollecitato nuovamente Avvocatura in data 29.05.2009. Con nota prot. A.P. n. 8211 del 31.08.2009 si è chiesto all'Avvocatura di procedere al recupero del credito erariale di euro <u>60.244,33</u> (al 31.12.08) avvalendosi di ogni mezzo accordato dalla Legge a garanzia e/o conservazione del credito nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di adire le procedure concorsuali nei confronti della debitrice. Nel 2010 con nota prot. A.P. n. 846 il Distrettuale ufficio per promuovere l'azione ha chiesto documentazione integrativa che è stata trasmessa.</p> <p>Impugnata innanzi al Tar Catania nel mese di marzo 2009 l'ingiunzione di sgombero, la stessa è stata sospesa dal Giudice adito.</p> <p>Sporta denuncia alla Procura della Repubblica.</p> <p>Il Tar Sicilia - Catania ha riunito i giudizi instaurati e con sentenza n. 1868/09, depositata il 13.11.09, ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio n. 2417/05 e dichiarato improcedibile quello del n. 215/08. Formulato appello dall'A.P. Presentato appello da parte dell'Ente ma l'Avvocatura con nota prot. A.P. n. 1062 del 9.02.2010 ha ritenuto inopportuna la proposizione dell'appello ed ha sollecitato l'Ente a rinnovare il procedimento.</p> <p>Inviata nuova comunicazione di avvio di procedimento di sgombero in data 09.02.2010 con nota prot. A.P. n. 1062. Presentata, in merito, dall'interessato memoria ove si contestato che quanto espresso dall'Avvocatura nella nota prot. A.P. 1062 sia un invito al rinnovo della procedura. Tale memoria di controparte è stata inviata per conoscenza al Distrettuale Ufficio al quale si è sollecitato la risposta.</p> <p><b>Con nota del 26.04.2010, prot. n. 3388, l'Avvocatura di Palermo ha consigliato il rilascio della concessione al Sindoni e l'avvio del procedimento per</b></p>	<p>Un terzo giudizio è iscritto al NRG 1289/99 (Tar Catania) ed ha per oggetto l'ingiunzione di sgombero n. 4/1998. Giudizio ancora pendente. <u>Giudizio definito con sentenza depositata il 12.05.2011 n. 1191/11 che ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento impugnato. Con nota del 18.07.2011, assunta al prot. A.P. n. S901 l'Avvocatura di Catania ha trasmesso la nota del Distrettuale Ufficio di Palermo ove si attesta la non proposizione dell'appello avverso la suddetta sentenza n. 1191/011 perchè corretta</u></p>
------------------	---	------------------	-----------	---	---



				<b>l'accertamento delle aree occupate e poi il recupero forzoso dei crediti.</b>	
Milioti Export S.n.c.	S - A	2012	12.079,75	<p>Area occupata . Emessa ingiunzione di sgombero n.2 del 2007. Riattivata la procedura di sgombero con nota del 28.04.09 prot. n. 4192. La Ditta ha chiesto il rinnovo della concessione con rideterminazione degli importi e della superficie. L'istanza è stata accolta (parere favorevole Ufficio Legale) e si è proceduto a rideterminare i canoni. E' stato sollecitato lo sgombero alla capitaneria di Milazzo il 26.01.2010.</p> <p>Sono maturate nuove posizioni debitorie per anni 2011 e 2012 non pagate per un totale di euro 24.009, 13. Chiesto il recupero del credito all'Avvocatura con nota del 6.6.12. Il Distrettuale Ufficio ha chiesto documentazione demaniale integrativa. Non inviata ancora all'Avvocatura perché non trasmessa dal Demanio al Servizio legale nonostante la nota del Sig. presidente del 1.8.12 prot. int. n. 572.</p>	<p>Emessa nel 2012 nuova ingiunzione di sgombero (N. 12 del 9.7.12).</p> <p>Risulta che la ditta ha pagato parzialmente e si è impegnata a pagare entro il 31.12.12. Ingiunzione n. 12 sospesa.</p>
Garibaldi Società Cooperativa	A	2005, 2006, 2007,2008	287.498,40		Si rinvia alla parte dedicata a questa voce.
Bettini Salvatore	C	2007	9.041,39	Consta che la Ditta stia pagando mensilmente.	
Giuffrida Francesca	S - A	dal 2008, concessione scaduta il 31.12.07	<p><b>Totale</b>  <b>€ 8.192,17</b>            Chiesto per il 2008 euro 4.035,34 per indennizzi; per il 2009 euro 3.625,18 per indennizzi (fino al 15.09.09). Somme non esigibili coattivamente in quanto di pertinenza Ente Porto secondo la nota sentenza del C.G.A.R.S. 91/10.</p>	<p>Area occupata. Emessa ingiunzione di sgombero n.6 del 23.10.08.</p> <p>Ingiunzione di sgombero impugnata innanzi al Presidente della Regione. Inviati dall'Area Demanio nel 2007 i solleciti di pagamento n. 1872 e 12054.</p>	<p>Inviata alla Capitaneria di Porto di Messina la nota prot. A.P. n. 12517, datata 20.12.08, al fine di accertare se l'emessa ingiunzione di sgombero sia stata ottemperata ed in caso contrario porre in essere ogni attività funzionale al sequestro dell'area, informandone l'Amministrazione. Ingiunzione impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. L'Ufficio Legale ha controdedotto nel mese di marzo 2009 chiedendo l'inammissibilità del ricorso. <b>Con decreto presidenziale del 30.12.2010, il ricorso presentato nell'interesse di Giuffrida Francesca è stato dichiarato</b></p>



					inammissibile.
Giuffrida Anna	S - A	dal 2009, Concessione scaduta il 31.12.2008	<b>Totale € 10.644,43</b> Chiesto per il 2008 euro 4.475,14 per canone; per il 2009 (fino al 15 settembre) euro 14.463,65 per indennizzo. Somme non esigibili coattivamente in quanto di pertinenza Ente Porto secondo la nota sentenza del C.G.A.R.S. 91/10.	Area occupata. Emessa ingiunzione di sgombero n.1 del 9.03.09.	Ingiunzione impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. L'Ufficio Legale ha controdedotto nel mese di giugno 2009 chiedendo l'inammissibilità del ricorso. <b>Con decreto presidenziale del 30.12.2010, il ricorso presentato nell'interesse di Giuffrida Anna è stato dichiarato inammissibile.</b>
Fanelli Costantino	S - A	dal 2008, concessione scaduta il 31.12.07.	<b>Totale € 562,68</b> Chiesto per il 2008 euro 1.097,16 per indennizzi; per il 2009 euro 665,62 per indennizzi (fino al 15.09.09). Somme non esigibili coattivamente in quanto di pertinenza Ente Porto secondo la nota sentenza del C.G.A.R.S. 91/10.	Area occupata. Emessa ingiunzione di sgombero n.7 del 23.10.08.	Inviata alla Capitaneria di Porto di Messina la nota prot. A.P. n. 12513, datata 20.12.08, al fine di accertare se l'emessa ingiunzione di sgombero sia stata ottemperata ed in caso contrario porre in essere ogni attività funzionale al sequestro dell'area, informandone l'Amministrazione. Ingiunzione impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. L'Ufficio Legale ha controdedotto nel mese di marzo 2009 chiedendo l'inammissibilità del ricorso. <b>Con decreto presidenziale del 30.12.2010, notificato con nota assunta al prot. A.P. n. 2228 del 22.03.2011, il ricorso presentato nell'interesse di Fanelli Costantino è stato dichiarato inammissibile.</b>




Lo Monaco Matteo	S - A	dal 2008, concessione scaduta il 31.12.07.	<b>Totale €. 1.742,96</b> Chiesto per il 2008 euro 1.558,18 per indennizzi; per il 2009 euro 963,87 per indennizzi (fino al 15.09.09). Somme non esigibili coattivamente in quanto di pertinenza Ente Porto secondo la nota sentenza del C.G.A.R.S. 91/10.	Area occupata. Emessa ingiunzione di sgombero n.5 del 23.10.08.	Inviata alla Capitaneria di Porto di Messina la nota prot. A.P. n. 12521, datata 20.12.08, al fine di accertare se l'emessa ingiunzione di sgombero sia stata ottemperata ed in caso contrario porre in essere ogni attività funzionale al sequestro dell'area, informandone l'Amministrazione. Ingiunzione impugnata con ricorso straordinari al Presidente della Regione Siciliana. L'Ufficio Legale ha controdedotto nel mese di marzo 2009 chiedendo l'inammissibilità del ricorso. <b>Dichiarato inammissibile con decreto del 30.12.2010, notificato con prot. A.P. n. 4050 del 13.05.11.</b>
Essegi Petroli S.r.l.	A	2002, 2004, 2005	17.786,02	Domanda di ammissione al passivo presentata nel 2005 per euro 17.786,02. Ammessi al passivo ed annotazione del credito effettuata.	
De Salvo Giuseppe	A	2002	5.957,62	Area recuperata nel 1999 come da nota Capitaneria di Porto di Messina prot. A.P. n..2560.	Giudizio innanzi Tribunale. Decisa con sentenza favorevole n. 192 del 27.10.2010. Debito rateizzato. Consta che si sta pagando il debito statuito in sentenza.
Zappalà Benedetto	A	2002	6.348,35	Area recuperata.	Si sono chieste all'Avvocatura Distrettuale, con nota prot. A.P. n. 327/2009, notizie circa il recupero delle somme dovute dal debitore, come statuito dalla sentenza corretta a seguito di apposita istanza; richieste notizie in data 28.01.2010. Il Distrettuale Ufficio ha risposto con nota prot. A. P. n. 1085 del 9.2.2010 che provvederà a promuovere le azioni esecutive a breve. Chieste notizie all'Avvocatura in data 7.1.2011, prot. A.P. n.



				169 e nel mese di febbraio 2012. Con la nota prot. A. P. n. 1085 del 9.2.2010 l'Avvocatura si è impegnata a comunicare l'esito del pignoramento ma, nonostante i solleciti del 2011 e 2012, non ha notiziato l'Ente in merito.
Molonia Salvatore (credito anni 1995-1998)	A	2002	6.348,35	<p>Area recuperata.</p> <p>Affidato all'Avvocatura il recupero coattivo del credito con nota prot. A.P. n. 12128 del 5.12.08. Giudizio in corso.</p> <p>Chieste notizie nel mese di febbraio 2012.</p> <p>Chieste al Distrettuale Ufficio, in data 28.01.2010, notizie in merito al recupero coattivo del credito. Con successiva nota del 10.01.11 prot. n. 607 si è comunicato il rinvio dell'udienza al 13.10.2011. Causa rinviata all'udienza del 5.7.2012 per la precisazione delle conclusioni come comunicato dall'Avvocatura con nota prot. A.P. n. 1312 del 14.02.2012. La prossima udienza è fissata in data 21.11.2013.</p>
Mondello Letterio (credito anni 1995-1998)	A	2002	6.348,35	<p>Area recuperata.</p> <p>Inviata con nota A.P. n. 3742 del 14.04.09 documentazione integrativa all'Avvocatura, ai fini del recupero del credito. Chieste in data 28.01.2010 notizie in merito al recupero. Giudizio instaurato.</p> <p>L'Avvocatura di Messina in data 2.2.2010 ha comunicato che la causa verrà chiamata all'udienza del 13.04.2010. in data 25.01.2011 l'avvocatura ha comunicato ulteriore udienza fissata per il 13.04.11. Chieste notizie al Distrettuale ufficio nel mese di febbraio 2012. L'Avvocatura ha risposto, con nota prot. A.P. n. 1314 del 14.02.2012, che vi sarebbe stata altra udienza il 7.2.12. La prossima udienza è fissata in data 18.12.2013 per la precisazione delle conclusioni.</p>
Squadrito Natale (credito anni 1995-2002)	A	2002	12.894,85	<p>Area recuperata. Inviata pratica all'Avvocatura per il recupero del credito con nota prot. A.P. n. 12181 del 9.12.08.</p> <p>Chieste notizie al Distrettuale Ufficio il 29.05.2009 e successivamente in data 18.01.2010 con nota prot. A.P. n.</p>



					366. Individuato indirizzo esatto del debitore nel mese di aprile 2011 e comunicato all'Avvocatura. Chieste notizie, in merito al recupero, al Distrettuale Ufficio nel mese di febbraio 2012
Peschiera Francesco	A	2002, 2003, 2005	€ 858.068,63	Emessa ingiunzione di sgombero 12/06. <b>Area sgomberata.</b> Indennizzi per occupazione abusiva di area demaniale marittima in zona falcata del Porto di Messina. Nel 2008 l'Avvocatura e successivamente con nota prot. A.P. n. 9077, e nel 2010 con nota aveva chiesto chiarimenti in merito al quantum a seguito delle operazioni peritali. Comunicati al Distrettuale ufficio con nota del 13.04.2010, prot. A.P. n. 3046 e nota del 23.11.2010, prot. A.P. n. 9193 l'esatto importo del debito. <b>Sentenza n. 378/11</b> favorevole comunicata nel mese di luglio 2011 con nota prot. A.P. n. 5672.	Sentenza n. 378/11 favorevole comunicata nel mese di luglio 2011 con nota prot. A.P. n. 5672. Con nota del 18.10.2011, prot. A.P. n. 8060, l'Avvocatura ha precisato che si è notificato il titolo esecutivo ed è in corso l'esperimento della procedura esecutiva. Trasmesse all'Avvocature visure con accertamenti patrimoniali nel mese di dicembre 2011. <b>IL DISTRETTUALE UFFICIO CON NOTA DEL 20.12.11 PROT. N. 9694 HA TRASMESSO IL TITOLO ESECUTIVO, OSSIA LA SUDETTA SENTENZA 378/11 PER PROCEDERE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE. ISCRITTO A RUOLO.</b>
Girone Cristoforo (credito anni 1995-2001)	A	2002	23.388,38	Area recuperata. Inviata pratica all'Avvocatura.	Il Collegio dei Revisori ha richiesto il parere dell'Avvocatura in merito all'esigibilità del credito <b>Chiesto in data 23.09.2011 il parere sulla inesigibilità con nota A.P. n. 7361.</b> L'Avvocatura con nota prot. A.P. n. 7541 del 3.10.2011 ha risposto che è tuttora pendente il giudizio risarcitorio instaurato nei confronti del debitore. Pertanto il credito vantato nei confronti del



					Girone, al momento, non può considerarsi esigibile in quanto è ancora <i>sub judice</i> l'accertamento sia relativo all' <i>an</i> che relativo al <i>quantum</i> .
Cosenza Antonino (credito anni 1995-1998)	A	2002	11.679,67	Area recuperata. Trasmessa la pratica all'Avvocatura con nota A.P. n. 12184 del 9.12.08. Richieste in data 28.01.2010, con nota prot. A.P. n. 740, notizie al Reparto di polizia ambientale in merito all'indirizzo del debitore al fine di consentire all'Avvocatura il recupero. Notizie pervenute e trasmesse con nota prot. A. P. n. 2269 del 18.03.2010 all'Avvocatura che con nota prot. n. 3986 del 11.05.2010 ha comunicato che la notifica non è andata a buon fine	Il Collegio ha richiesto il parere dell'Avvocatura in merito all'esigibilità del credito. Chiesto in data 27.09.2011 il parere sulla inesigibilità con nota A.P. n. 7363. L'Avvocatura ha risposto, con nota prot. A.P. n. 7540 del 3.10.11, che potrà pronunciarsi dopo l'esito della nuova citazione, la cui udienza di comparizione è stata fissata per il 23.01.2012. All'ultima udienza del 02.11.2012 la causa è andata in riserva per l'ammissione dei mezzi di prova
Mento Cosimo (credito anni 1995-2002)	A	2002	6.570,10	Area recuperata. Con nota del 27.11.08 prot. A.P. n. 6570, si è proceduto ad inoltrare richiesta all'Avvocatura per il recupero del credito. Scritto al reparto di Polizia Municipale in data 19.11.09 per fornire all'Avvocatura notizie sulla esatta residenza del debitore, avendo comunicato il distrettuale Ufficio difficoltà a notificare il decreto ingiuntivo. Con nota del 13.01.011, prot. n. 352, l'Avvocatura, ha comunicato che si è tentato di notificare il Decreto Ingiuntivo ottenuto in favore dell'Ente ma l'atto è stato restituito con attestazione del mancato ritiro da parte dell'interessato. L'avvocatura ha assicurato che si tenterà ulteriore notifica anche per il recupero della sorte capitale.	<b>IL DISTRETTUALE UFFICIO CON NOTA DEL 20.12.11 PROT. N. 9686 HA TRASMESSO IL TITOLO ESECUTIVO, OSSIA IL D.L. N. 334/10 DEL TRIBUNALE DI MESSINA, NON OPPOSTO, PER PROCEDERE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE.</b>  <b>ISCRITTO A RUOLO.</b>